



CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento autorizzazioni Z.T.L. transito e sosta

Approvato con D.G.C. n. 253 del 14/07/2003
Modificato con D.G.C. n. 329 del 06/08/2008
D.G.C. n. 81 del 23/03/2012
D.G.C. n. 267 del 31/07/2013
D.G.C. n. 294 del 22/07/2014
D.G.C. n. 89 del 11/03/2015
D.G.C. n. 336 del 01/09/2015
D.G.C. n. 11 del 25/01/2016
D.G.C. n. 262 del 29/06/2016
D.G.C. n. 210 del 17/05/2017
D.G.C. n. 425 del 21/09/2017
D.G.C. n. 100 del 14/03/2018
D.G.C. n. 564 del 16/12/2021
D.G.C. n. 693 del 07/12/2023



Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio delle autorizzazioni al transito nell'Area Pedonale Urbana (di seguito A.P.U.) ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n. 483 del 27/08/1992 e delle autorizzazioni al transito ed alla sosta nelle Zone a Traffico Limitato della Città di Foligno (di seguito Z.T.L.) ai sensi dell'art. 7 c. 9 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285, dell'ordinanza sindacale n. 195 del 19/03/1996 e della Delibera di G.C. n. 275 del 01/07/2016 con la quale sono state individuate le Zone (A-B-C-D) (rispettivamente allegati 02-03-04-05) e definito l'Ambito-Zona Centro Storico (Allegato 01), della Delibera di G.C. n. 253 del 14/07/2003 e n. 329 del 06/08/2008 relative all'istituzione dei parcheggi a pagamento in concessione nelle quali è stato tra l'altro stabilito il rilascio dell'autorizzazione per la sosta dei residenti.

2. Il presente regolamento disciplina altresì il transito e la sosta dei veicoli nei settori Z.T.L. e limitrofi (definiti "A" dall'art. 2 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 Aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella G.U. n. 97 del 16 Aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico), stabiliti con ordinanza sindacale, tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

Art. 2 - Competenza della Giunta Comunale

1. Compete alla Giunta Comunale la scelta di definire e disciplinare i seguenti aspetti con riferimento agli accessi e alla sosta in Z.T.L. ed al rilascio dei permessi:

- modalità di rinnovo dei permessi;
- abilitazione delle varie categorie di permessi alla sosta nelle diverse tipologie di stalli;
- durata di validità dei contrassegni;
- numero di permessi rilasciabili ad ogni famiglia residente e ad ogni altro oggetto avente titolo;
- agevolazioni nella sosta nei parcheggi in struttura connesse alla titolarità di permesso;



- fasce orarie per l'accesso e la sosta in Z.T.L.;
 - durata della sosta ammessa;
 - limitazioni a specifici percorsi per gli accessi autorizzati per specifiche finalità;
 - particolari tipologie di veicoli ammessi all'accesso in Z.T.L.;
 - prevedere la sospensione del rinnovo automatico delle categorie di permessi, per le quali lo stesso è previsto, qualora vi sia l'esigenza di effettuare una revisione od un controllo complessivo dei permessi esistenti. Della sospensione del rinnovo automatico deve essere data informativa adeguata agli interessati.
2. Tutti gli aspetti attuativi delle disposizioni della Giunta Comunale di cui al precedente comma sono adottati con provvedimento assunto a cura del dirigente responsabile della competente Area comunale.

Art. 3 - Residenti

1. Ai residenti anagrafici con dimora abituale nel Centro Storico (Zona A-B-C-D ed A.P.U.), e a coloro che hanno solo dimora, soggetta a verifica da parte della Polizia Municipale, vengono rilasciate autorizzazioni a titolo gratuito di:
- a) transito e sosta se sprovvisti di aree e spazi o locali privati da destinare alla sosta, al parcheggio o al ricovero dei propri veicoli;
 - b) di solo transito con l'indicazione del percorso più breve se provvisti di aree e spazi o locali privati da destinare alla sosta, al parcheggio o al ricovero dei propri veicoli;
2. A coloro che detengono a vario titolo la disponibilità di spazi o locali privati da destinare alla sosta, al parcheggio o al ricovero dei propri veicoli, pur non essendo residenti, viene rilasciato il permesso di solo transito con l'indicazione del percorso più breve;
3. Il transito e la relativa "sosta" sono consentiti, ognuno nella propria zona di appartenenza "A o B o C o D", secondo la disciplina vigente e le prescrizioni impartite nell'autorizzazione.
4. Durante l'orario di vigenza della Z.T.L. i residenti con autorizzazione di transito e tutti gli aventi titolo ai sensi del comma 2 devono transitare esclusivamente attraverso il varco o i varchi indicati nell'autorizzazione.



5. I titolari di autorizzazione delle zone A-B-C-D, non possono transitare e sostare in A.P.U..

6. Coloro che abitano all'interno dell'A.P.U. possono essere autorizzati al transito all'interno dell'A.P.U.

7. Ai residenti e/o autorizzati delle zone A-B-C-D, nelle aree di parcheggio a pagamento individuate con la delibera di Giunta Comunale n. 336 del 01/09/2015 potranno essere rilasciati permessi per la sosta dei propri veicoli, senza limitazioni, a fronte di un pagamento del canone annuo di €. 50,00, così come previsto nel citato atto deliberativo.

8. Di stabilire inoltre che il rilascio delle autorizzazioni permanenti e la gestione dei permessi per il transito e/o il transito e la sosta dei veicoli dei residenti, sarà a cura dell'Ente.

9. Il transito dei suddetti veicoli dovrà avvenire comunque a velocità ridotta adottando tutte le cautele necessarie, la sosta dovrà avvenire nel rispetto del C.d.S. e delle singole regolamentazioni.

10. Il transito dei velocipedi, dei velocipedi a pedalata assistita è consentito nella Z.T.L., nell'A.P.U. nelle zone A-B-C-D, anche ai non residenti.

11. I residenti, richiedenti del permesso permanente di transito/sosta che non sono intestatari del veicolo che si trova comunque nella disponibilità dei suddetti, possono ottenere l'autorizzazione nel caso di Comodato. Qualora l'intestatario della Carta di Circolazione conceda in comodato l'utilizzo del proprio veicolo al richiedente il permesso, il comodatario ha l'obbligo di darne comunicazione alla competente Motorizzazione (Intestazione temporanea ai sensi dell'art. 94 comma 4-bis del Codice della Strada). Sono esclusi da tale obbligo i componenti del nucleo familiare anagrafico purché conviventi.

Art. 4 – Veicoli a trazione elettrica

1. I veicoli ad esclusiva trazione elettrica potranno sostare gratuitamente sugli spazi a pagamento senza alcuna limitazione.

2. I veicoli a trazione elettrica o ibrida, adibiti ad uso proprio e destinati al trasporto di persone, appartenenti alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M e M1 di cui alla classificazione in base alle categorie internazionali dell'art.



47, comma 2, del Codice della Strada, sono autorizzati a circolare all'interno della Z.T.L..

3. Nel caso di accesso alla Z.T.L. controllata, il proprietario del veicolo a trazione elettrica o ibrida dovrà comunicare una sola volta la targa del proprio veicolo al fine di poter essere inserita nel sistema, utilizzando l'apposito modello predisposto (art. 16 del presente disciplinare).

4. Nel caso di accesso alla Z.T.L. controllata elettronicamente per le finalità di cui al precedente comma 2., da parte di un veicolo a trazione esclusivamente elettrica o ibrida, sussiste l'obbligo per il proprietario di comunicare preventivamente al transito, o entro le 72 ore successive, all'indirizzo e-mail varchi@comune.foligno.pg.it o recandosi direttamente presso la sede del Comando di Polizia Municipale nei giorni feriali in orario d'ufficio 08:00-20:00, allegando o esibendo la carta di circolazione del veicolo e la patente di guida del conducente utilizzando l'apposito modello predisposto (art. 16 del presente disciplinare).

Art. 5 - Agenti e rappresentanti di commercio

1. Agli agenti e rappresentanti di commercio, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che trasportano campionari, ed ai rappresentanti di preziosi in possesso della autorizzazione del Questore, nonché ai titolari di attività all'ingrosso di preziosi, può essere concesso un permesso di transito e sosta.

2. Per ottenere tale permesso occorre presentare copia della carta di circolazione, certificato della Camera di Commercio o tesserino di rappresentante; i rappresentanti di preziosi, devono esibire anche l'autorizzazione del Questore (R.D. 18/06/1931 n. 773 art. 127 come modificato dal D.Lgs. del 31/03/1998 n. 112 art. 16).

3. Il permesso con validità oraria, sarà rilasciato presso la Centrale Operativa di P.M. ovvero con diversa modalità telematica o a mezzo specifica applicazione informatica, previa presentazione dei documenti previsti al comma 2.

4. Per quanto attiene alla sosta relativa agli esercizi siti in Corso Cavour (A.P.U.), questa dovrà avvenire nelle vie più vicine senza creare pericolo o intralcio alla circolazione.



Art. 6 - Artigiani e imprese

1. Gli artigiani o ditte che trasportano materiale necessario per i lavori da eseguire, con veicolo destinato a trasporto cose, o che effettuano la manutenzione di impianti di vario genere, all'interno della Z.T.L. sono autorizzati a transitare e sostare all'interno della Z.T.L. e nelle vie o piazze riservate agli autorizzati (A-B-C-D).
2. Alle ditte regolarmente iscritte alla Camera di Commercio che, con veicoli con massa a pieno carico non superiore a 3,5 q.li, è concesso il permesso di transito e sosta.
3. Il permesso è concesso dalle ore 7:00 alle ore 11:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 salvo indicazione di un orario diverso che dovrà essere approvato del Dirigente dell'Area Polizia Municipale o da suo delegato per comprovate esigenze.
3. L'autorizzazione può essere richiesta con validità giornaliera, mensile o permanente.
4. L'autorizzazione di carico e scarico può essere rilasciata per ogni artigiano o ditta a titolo gratuito.
5. Il trasporto di materiali deperibili è consentito esclusivamente con mezzi dotati di certificazione ATP, per i quali è consentita la deroga al limite di massa a pieno carico.

Art. 7 - Trasporto valori

1. Agli Istituti di Credito, ed alle Imprese di trasporto valori è concesso un permesso per il carico e scarico, di transito e sosta per ogni veicolo di proprietà, a titolo gratuito.

Art. 8 - Medici

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 7, del Codice della Strada, ai Medici, convenzionati e facenti parte della ASL locale del Comprensorio, è concesso un permesso per circolare e sostare *00.00/24.00 nelle vie e piazze riservate ai residenti di zona A-B-C-D* e nei pressi del rispettivo ambulatorio con i veicoli *a loro intestati*, negli orari di apertura dello stesso e/o per effettuare le visite domiciliari



presso i pazienti residenti all'interno della Z.T.L. e/o vie chiuse al transito, a titolo gratuito.

2. Il permesso di cui al comma 1 è concesso anche ai Medici non convenzionati, comunque autorizzati dalla ASL ad espletare attività *extra moenia* che, nell'esercizio della propria branca specialistica, debbono effettuare visite di urgenza.

3. Ai medici generici e Pediatri, convenzionati tutti facenti parte della ASL del comprensorio locale, nonché ai medici specialisti di cui al comma 2, in visita domiciliare, è concessa la possibilità di poter circolare e sostare nel pressi dell'abitazione del paziente, per un periodo massimo di un'ora, esponendo, all'interno del parabrezza del veicolo, relativo permesso, unitamente all'indicazione dell'ora di arrivo.

4. Le richieste devono essere presentate in carta legale allegando autocertificazione, comprovante la convenzione, per quelli facenti parte della ASL, e autocertificazione comprovante la possibilità di effettuare interventi d'urgenza nell'ambito della propria branca specialistica, per i Medici di cui al comma 2.

5. L'Ordine dei Medici di Perugia è tenuto a segnalare al Comune eventuali permessi ZTL categoria "medici" da revocare e disabilitare nell'ipotesi di temporanea sospensione, ovvero a seguito di cancellazione dall'iscrizione dall'Ordine per qualsiasi causa intervenuta durante il periodo di validità del permesso (pensione, trasferimento, radiazione, decesso, ecc.).

Art. 9 - Carico e scarico

1. Il carico e lo scarico delle merci devono avvenire di norma negli orari di apertura della Z.T.L. In casi eccezionali, sono rilasciati permessi per le zone chiuse al traffico per 24 h., a titolo gratuito.

2. Possono essere rilasciati permessi con validità massima di gg. 30 direttamente dal Comando P.M. Ufficio Permessi, nella Z.T.L. e nelle zone interdette alla circolazione, solo per operazioni di carico e scarico durante gli orari lavorativi, alle ditte interessate al trasporto di materiali necessari per lavori edili, idraulici e qualsiasi altra lavorazione.

3. Possono essere rilasciati permessi orari e/o giornalieri, presso l'Ufficio Centrale Operativa per i casi di cui al comma 2.



4. Nelle Vie e/o Piazze dove insiste il divieto di sosta, è necessaria una richiesta, per il rilascio di un provvedimento autorizzatorio, (permesso) per effettuare le operazioni di carico e scarico per traslochi (solo veicolo), scarico calcestruzzo con autobotti.

5. Gli addetti al traffico, in servizio e per le zone di loro competenza, sono autorizzati a rilasciare permessi di transito e sosta per periodi non superiori al loro turno di servizio, in casi di necessità di cui al comma 2.

6. Alle ditte soggette ad autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, interessate a lavori edili e/o altre attività ad essi complementari, il permesso di transito dei veicoli addetti al trasporto materiali potrà essere inserito nella stessa ordinanza che disciplina il traffico relativamente all'installazione del cantiere.

7. La durata massima della sosta, per effettuare le operazioni di carico e scarico, è di 30 minuti salvo diverso orario trascritto sul permesso e che dovrà essere indicato con apposito disco orario esposto all'interno del parabrezza del veicolo.

8. I possessori di permesso carico e scarico permanente e/o temporaneo sono autorizzati a transitare nella Z.T.L. nelle vie e/o Piazze interdette alla circolazione debitamente trascritte sul permesso stesso per raggiungere mediante il percorso più breve l'area di destinazione.

Art. 10 - Autorità giudiziaria

1. Ai veicoli a disposizione della A.G. sono rilasciati permessi di transito e sosta per accedere alle aree appositamente riservate; in mancanza nei pressi degli Uffici Giudiziari.

2. La richiesta per il rilascio del permesso deve essere presentata dal Capo dell'Ufficio Giudiziario competente.

Art. 11 - Pubblico interesse

1. I veicoli di proprietà della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici, regolarmente contrassegnati, sono autorizzati a circolare e sostare nella Z.T.L. e Settori, (A-B-C-D). Le Amministrazioni interessate dovranno comunicare le targhe dei veicoli da autorizzare al transito dei varchi della Z.T.L..



2. Sono autorizzati a circolare e sostare nelle Z.T.L., senza rilascio di alcun contrassegno i veicoli di: Mezzi Pubblici Urbani (Bus - Buxi), Taxi, Veicoli a noleggio da rimessa con conducente, veicoli appartenenti alla Polizia Giudiziaria con targa di copertura civile.

3. Per i veicoli di proprietà di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria, sono rilasciati permessi di transito e sosta secondo le richieste avanzate dai rispettivi Comandi.

4. Per i veicoli di proprietà e/o comunque utilizzati dai Consiglieri Comunali è consentito il transito nella Z.T.L. e nei soli giorni feriali, la sosta gratuita nelle aree di parcheggio a pagamento, nelle immediate vicinanze del luogo della seduta o comunque della sede istituzionale, in occasione delle adunanze di Consiglio Comunale e Commissioni e per l'espletamento delle proprie attività istituzionali con la semplice esposizione di apposito contrassegno, nel rispetto del D.Lgs. 196/2000 (art. 16 del presente disciplinare).

5. Per i veicoli di proprietà e/o comunque utilizzati dagli Assessori Comunali e dal Presidente del Consiglio Comunale, è consentito il transito nella Z.T.L. e la sosta nelle immediate vicinanze del luogo della seduta o comunque della sede istituzionale, negli spazi dove è consentito ai residenti o autorizzati zone A-B-C-D e nei parcheggi dove è consentita la sosta ai residenti, art. 2 comma d), secondo il disciplinare approvato dalla G.C., e gratuitamente nelle aree di parcheggio a pagamento, in occasione delle adunanze di Consiglio Comunale, Giunta, Commissioni e per l'espletamento delle proprie attività istituzionali, con la semplice esposizione di apposito contrassegno, nel rispetto del D.Lgs. 196/2000 (art. 16 del presente disciplinare).

6. Ai veicoli utilizzati per il "PRONTO INTERVENTO" e per il "PRONTO SOCCORSO", per quelli di pubblica utilità nell'espletamento dei propri servizi (ENEL, VUS, TELECOM, ASL, PP.TT., FF.SS, ecc.), regolarmente contrassegnati, è consentito il transito e la sosta, per il tempo strettamente necessario, nella Z.T.L., nell'A.P.U., e/o Vie e Piazze riservate ai residenti e/o autorizzati, senza alcuna formalità. Le Amministrazioni e le società interessate, dovranno comunicare le targhe dei veicoli da accreditare al transito dei varchi della Z.T.L.

Art. 12 - Stampa

1. Ai veicoli in servizio stampa sono concessi permessi di transito all'interno della Z.T.L. e transito e sosta nelle vie e piazze riservate agli autorizzati zone A-B-C-D, in numero massimo di 2, a titolo gratuito.



2. La richiesta di permesso di cui al presente articolo deve essere presentata dal giornalista ed il veicolo deve essere proprietà dello stesso o della tastata a cui appartiene.

Art. 13 - Invalidi e portatori di handicap

1. I permessi riservati agli invalidi sono disciplinati e regolamentati dal C.d.S.

2. E' inoltre consentita la sosta a titolo gratuito dei veicoli a servizio degli invalidi e portatori di handicap nelle aree di sosta a pagamento.

3. Fino all'attivazione della piattaforma unica nazionale informatica del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (C.U.D.E.) istituita dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nel caso di accesso alla Z.T.L. e A.P.U. controllata elettronicamente, il titolare di un permesso invalidi dovrà comunicare la targa del veicolo al suo servizio in modo che sia inserita nel sistema *fino alla scadenza del permesso invalidi*, utilizzando l'apposito modello predisposto (art. 16 del presente disciplinare).

4. Nel caso di accesso alla Z.T.L. controllata elettronicamente da parte di titolare di un permesso invalidi che eccezionalmente utilizza al proprio servizio un veicolo non inserito o diverso da quello per il quale è già stata comunicata la targa, sussiste l'obbligo in capo al medesimo di comunicare preventivamente al transito o entro le 72 ore successive tramite la mail: varchi@comune.foligno.pg.it o recandosi direttamente al Comando Polizia Municipale nei giorni feriali in orario d'ufficio 08.00-20.00, allegando o esibendo il permesso invalidi, la carta di circolazione del veicolo, e la patente di guida del conducente utilizzando l'apposito modello predisposto (art. 16 del presente disciplinare).

Art. 14 - Veicoli diretti agli alberghi

1. I clienti degli alberghi sono autorizzati al transito esclusivamente per raggiungere ed allontanarsi dagli stessi. Detti veicoli sia durante il transito, che durante la sosta nei pressi dell'albergo devono esporre, all'interno del parabrezza, apposito permesso rilasciato dalle direzioni dei rispettivi alberghi che riporti chiaramente l'ora di inizio sosta (Ogni albergo situato all'interno dell'A.P.U. e della Z.T.L. è autorizzato alla predisposizione e al rilascio dei permessi ai propri clienti, in quanto assimilati ai residenti, sulla base del facsimile fornito dal Comando P.M.). Gli alberghi interessati dovranno munirsi di apposito registro, per annotare



intestatario e targa del veicolo, a disposizione del Comando P.M. per eventuali controlli in caso di accertati abusi.

2. I conducenti dei veicoli diretti presso le attività ricettive ubicate all'interno della Z.T.L. e dell'A.P.U. ai fini del relativo accreditamento della targa, possono preventivamente effettuare le comunicazioni al Comando Polizia Municipale inviando una mail all'indirizzo varchi@comune.foligno.pg.it o direttamente al Comando P.M. nei giorni feriali, in orario d'ufficio 08.00 – 20.00, comunicando gli estremi della targa del veicolo, della carta di circolazione, le generalità e gli estremi della patente di guida del conducente.

3. Qualora non sia stata effettuata la preventiva comunicazione ai sensi del precedente comma, è data facoltà ai gestori delle attività ricettive di comunicare al Comando Polizia Municipale, secondo le medesime modalità di cui al comma precedente, entro 72 ore, le targhe dei veicoli dei clienti alloggiati presso le proprie strutture che dovranno in ogni caso risultare registrati nelle relative schede compilate ai sensi delle disposizioni in materia previste dal TULPS. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando l'apposito modello opportunamente predisposto (art. 16 del presente disciplinare).

4. In caso si riscontri un abuso da parte del titolare dell'Albergo al rilascio dei suddetti permessi, sarà sanzionato ai sensi del punto n. 5 dell'art. 21 del presente regolamento.

Art. 15 - Circolazione ciclomotori quadricicli e motocicli dei residenti

1. I proprietari di ciclomotori, quadricicli e motocicli, residenti nel centro storico, devono inoltrare una comunicazione, tramite l'apposito modulo (art. 16 del presente disciplinare – modello ciclomotori/quadricicli/motocicli) ai fini dell'accREDITamento delle relative targhe.

2. I proprietari dei motocicli quadricicli e motocicli, residenti nel Centro Storico, vengono autorizzati al transito nella Z.T.L. e nei varchi a seguito di relativa istanza presentata dall'interessato.

Art. 16 - Modelli - Permessi - Validità

1. Le autorizzazioni al transito e alla sosta del presente disciplinare sono istruite e predisposte dall'Ufficio Permessi, secondo i modelli appresso indicati:



- a) "modello richiesta permesso transito e sosta";
- b) "modello rinnovo permesso transito e sosta";
- c) "modello richiesta permesso servizi ";
- d) "modello rinnovo permesso servizi";
- e) "modello comunicazione ciclomotori quadricicli motocicli";
- f) "modello comunicazione alberghi";
- g) "modello comunicazione targa invalidi";
- h) "modello comunicazione transito invalidi";
- i) "modello comunicazione targa veicolo elettrico";
- j) "modello comunicazione transito veicolo elettrico";

2. Salvo quanto già specificatamente previsto dal presente disciplinare possono essere autorizzati in maniera temporanea al transito nella Z.T.L. o nell'A.P.U., in base alle esigenze valutate di volta in volta dal Comando P.M., singole categorie, tramite rilascio di un permesso temporaneo.

3. Possono essere inoltre autorizzati al transito nella Z.T.L. o nell'A.P.U., in base alle singole esigenze valutate di volta in volta dal Comando P.M., i seguenti veicoli:

- a) veicoli al servizio di personale che svolge assistenza domiciliare a persone anziane, disabili, malati;
- b) veicoli utilizzati per la celebrazione dei matrimoni fino ad un massimo di 2 ;
- c) veicoli occasionalmente utilizzati ai fini dell'organizzazione di manifestazioni o eventi vari, per il trasporto di merci o altri materiali vari, per operazioni di allestimento, per altre operazioni logistiche.

4. Le autorizzazioni permanenti hanno durata fino al 31 dicembre del quarto anno dopo quello del rilascio (massimo di cinque 5 anni) e sono tutte rinnovabili, entro il mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza, dietro presentazione di istanza di rinnovo.



Art. 17 - Modalità di richiesta permessi

1. Le autorizzazioni possono essere richieste con validità giornaliera, mensile o permanente:

A) I permessi giornalieri con validità fino a 24h sono rilasciati in forma cartacea ovvero trasmessi per posta elettronica o gestiti attraverso apposita applicazione informatica dal personale della Centrale Operativa, per tutti i casi previsti nel presente disciplinare e per manifestazioni culturali, sportive, ricreative, religiose, scolastiche, assistenze domiciliari, trasporto di persone per momentanea difficoltà di deambulazione. Per ottenere il permesso temporaneo, l'interessato deve preventivamente recarsi nei giorni feriali in orario d'ufficio, 08.00 – 20.00 al Comando Polizia Municipale, munito della carta di circolazione del veicolo e della patente di guida, ovvero effettuare specifica richiesta a mezzo posta elettronica allegando copia dei documenti sopra specificati ovvero attraverso apposita applicazione informatica allegando copia dei documenti sopra specificati e copia del proprio documento di identità o di riconoscimento;

B) Le autorizzazioni mensili o con validità fino a trenta giorni sono rilasciate direttamente dal Comando P.M. Ufficio Permessi o da personale incaricato dal Dirigente. Per ottenere il permesso mensile, l'interessato deve preventivamente recarsi nei giorni feriali in orario d'ufficio, 08.00 – 20.00 al Comando Polizia Municipale, munito della carta di circolazione del veicolo e della patente di guida, ovvero effettuare specifica richiesta a mezzo posta elettronica allegando copia dei documenti sopra specificati ovvero attraverso apposita applicazione informatica allegando copia dei documenti sopra specificati e copia del proprio documento di identità o di riconoscimento;

C) Le autorizzazioni permanenti dovranno essere richieste dal proprietario del veicolo, in carta legale, tramite istanza all'Amministrazione secondo lo schema allegato al presente disciplinare; per ottenere il permesso l'interessato deve presentare richiesta presso lo Sportello Unico Integrato ovvero effettuare specifica richiesta a mezzo posta elettronica certificata (PEC) allegando copia dei documenti sopra specificati, ovvero attraverso apposita applicazione informatica allegando copia dei documenti sopra specificati e copia del proprio documento di identità o di riconoscimento;

2. Il rinnovo delle autorizzazioni avverrà in carta semplice, predisposta e sottoscritta dal proprietario del veicolo ovvero dal titolare della autorizzazione, secondo lo schema allegato al presente disciplinare, con cui procederà ad autocertificare il permanere dei requisiti necessari per il rilascio della medesima.



3. Tutti i documenti richiesti per la predisposizione dei permessi possono essere autocertificati, qualora rientrino nell'elenco dei documenti autocertificabili ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le istanze prodotte per le richieste di permessi, incomplete nella documentazione, possono essere regolarizzate dagli uffici entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il procedimento si intende concluso.

Art. 18 - Obblighi dei titolari di permessi ZTL

1 Il titolare del permesso deve prestare la massima attenzione:

- alla scadenza del permesso;
 - alle prescrizioni sul medesimo apposte;
 - alla corretta trascrizione del numero di targa.
2. Il contrassegno, per tutto il periodo di accesso e sosta del veicolo in Z.T.L., deve essere esposto al suo interno, anteriormente allo stesso e in modo visibile, con la parte frontale leggibile all'esterno. 3. Il contrassegno divenuto non leggibile con riferimento alla tipologia ed al numero di targa apposta deve essere restituito agli uffici competenti per la sostituzione.

Art. 19 - Decadenza dei permessi ZTL

1. I permessi rilasciati per il transito e la sosta in Z.T.L. decadono automaticamente:

- per il venir meno dei requisiti e delle condizioni per il loro rilascio come definiti dal presente regolamento;
- nel caso di decesso del titolare;
- alla scadenza indicata sul permesso medesimo.

2. E' fatto obbligo ai titolari di comunicare agli uffici competenti per il rilascio, entro trenta giorni dal verificarsi di una delle cause di cui al primo comma, il venir meno dei requisiti e condizioni, con restituzione del contrassegno.



3. Nel caso di decesso del titolare del permesso è fatto obbligo agli eredi di restituire il permesso agli uffici competenti al rilascio senza farne uso ed entro il medesimo termine di cui al comma 2.

4. Nel caso di decadenza accertata d'ufficio, entro 30 giorni gli uffici provvedono a disabilitare il permesso con cancellazione degli estremi veicolari contenuti nella banca dati di gestione dei transiti autorizzati e diretti nella Zona a Traffico Limitato senza alcun obbligo di darne comunicazione all'interessato.

5. Alla scadenza del termine di validità del permesso non vi è alcun obbligo, in capo agli uffici, di darne comunicazione all'interessato.

Art. 20 - Varchi elettronici

1. Il sistema dei varchi elettronici è dotato di telecamere che riprendono le targhe dei veicoli che entrano nella Zona a Traffico Limitato e nell'Area Pedonale Urbana del Centro Storico e trasmettono i dati a una centrale in grado di rilevare le targhe dei veicoli autorizzati all'accesso con relativo permesso, anche a carattere temporaneo, in quanto già accreditati con relativo inserimento in una banca dati.

2. I Varchi elettronici sono composti:

a) Telecamera che rileva il passaggio dei veicoli;

b) Telecamera di contesto che fotografa il luogo;

c) Corpo illuminante a raggio infrarossi per la lettura dell'immagine della targa;

d) Collegamento ad un elaboratore per la comparizione della targa con le liste delle targhe dei veicoli autorizzati.

3. L'accreditamento delle targhe dei veicoli riportate nelle autorizzazioni richieste secondo i modelli indicati nell'art.16 del presente disciplinare è disposto dalla Polizia Municipale. I modelli sono visionabili tramite il sito istituzionale dell'Ente.

4. I veicoli che transitano nella Zona a Traffico Limitato e nell'Area Pedonale Urbana del Centro Storico senza autorizzazione, vengono automaticamente rilevati secondo le modalità di cui sopra ai fini del successivo procedimento sanzionatorio previsto dalla norme del Codice della Strada.

5. Il personale incaricato della Polizia Municipale svolge le seguenti attività:



a) conferma i dati o procede ad ulteriori accreditamenti individuando eventuali targhe speciali (forze di polizia, forze armate, vigili del fuoco, ecc.) o veicoli autorizzati ai sensi del presente disciplinare e non ancora inseriti nella banca dati dei veicoli accreditati;

b) verifica eventuale documentazione (autorizzazioni temporanee, veicoli al servizio dei disabili, ecc.); c) gestisce il procedimento sanzionatorio secondo le norme del Codice della Strada per l'irrogazione delle sanzioni.

Art. 21 - Furto e smarrimento del contrassegno disabili o di autorizzazione Z.T.L.

1. Nel caso di furto del contrassegno disabili o di autorizzazione Z.T.L., l'interessato deve presentarsi, con denuncia sporta ad un organo di Polizia, agli uffici comunali competenti per il rilascio di un nuovo permesso.

2. Nel caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del contrassegno l'interessato deve presentarsi agli uffici comunali competenti per il rilascio di un nuovo contrassegno presentando motivata autocertificazione.

3. In caso di smarrimento del permesso non viene rilasciato alcun duplicato, ma viene predisposto un nuovo permesso con nuova numerazione.

4. E' fatto obbligo a chiunque ritrovi un permesso disabili o Z.T.L. oggetto di furto o smarrimento restituirlo agli uffici competenti per il rilascio.

5. La mancata sostituzione entro i termini di legge del contrassegno rilasciato precedentemente con il modello comunitario-europeo, comporta il ritiro del vecchio contrassegno finalizzato alla sua sostituzione mediante rilascio da parte degli uffici competenti.

Art. 22 - Sanzioni

1. Fatto salvo quanto disciplinato dal codice della strada nonché le deroghe al presente, previste da ordinanze temporanee attuative dello stesso, per le violazioni agli obblighi e divieti di cui al presente regolamento si applicano sanzioni amministrative pecuniarie secondo i principi di cui all'art. 7 bis del D.L.vo n. 267/2000, così come recepite nel vigente Regolamento delle sanzioni amministrative comunali" approvato con Delibera di C.C. n. 7 del 22.01.2004,



nonché le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Chiunque, titolare di regolare autorizzazione o permesso per uno dei casi descritti nel presente disciplinare, non provveda tempestivamente a comunicare all'Ufficio permessi la cessazione delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio o la modifica di alcuno dei dati relativi al mezzo autorizzato o al titolare entro i termini previsti alla conferma dell'autorizzazione, e/o al rinnovo del permesso entro la scadenza stabilita così come disciplinato dall'art. 16 del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa secondo quanto disposto dal D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 e relativo Regolamento di attuazione (fattispecie prevista come per i casi di mancato rilascio dell'autorizzazione).

3. Chiunque, titolare di Autorizzazione e/o permesso ha l'obbligo di esporre lo stesso in modo ben visibile sul veicolo, è soggetto alla sanzione amministrativa secondo quanto disposto dal D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 e relativo Regolamento di Attuazione (fattispecie prevista come per i casi di mancato rilascio dell'autorizzazione).

4. Chiunque effettua la circolazione e/o la sosta al di fuori dei percorsi e/o zone consentite, ovvero la circolazione nell'ambito della Z.T.L. al solo fine di transito, è soggetto alla sanzione amministrativa secondo quanto disposto dal D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 e relativo Regolamento di Attuazione.

5. In caso si riscontri un abuso da parte del titolare dell'Albergo al rilascio dei permessi, si prevedono le seguenti sanzioni:

a) Alla prima infrazione si applica al titolare dell'albergo la sanzione amministrativa di € 50,00 così come previsto nel "regolamento delle sanzioni amministrative comunali" approvato con Delibera di C.C. n. 7 del 22.01.2004;

b) Alla seconda e successive infrazioni oltre alla sanzione amministrativa di cui al punto "a", si applica la revoca del rilascio dei permessi per la durata di trenta giorni;

c) In caso di reiterazione nei due anni, è prevista la revoca permanente del rilascio dei suddetti permessi.

6. La mancata esposizione, così come l'esposizione non conforme del contrassegno, equivale alla mancanza del titolo di autorizzazione all'accesso e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa secondo quanto disposto dal D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 e relativo Regolamento di Attuazione (fattispecie prevista come per i casi di mancato rilascio dell'autorizzazione) nonché



l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di €. 50,00 così come previsto nel "regolamento delle sanzioni amministrative comunali" approvato con Delibera di C.C. n. 7 del 22.01.2004.

7. E' vietato utilizzare riproduzioni fotostatiche (o di qualunque altro genere) del contrassegno originale o alterarne il contenuto grafico. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa secondo quanto disposto dal D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 e relativo Regolamento di Attuazione (fattispecie prevista come per i casi di mancato rilascio dell'autorizzazione) nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di €. 50,00 così come previsto nel "regolamento delle sanzioni amministrative comunali" approvato con Delibera di C.C. n. 7 del 22.01.2004, fatto salvo non costituisca diversa natura di illecito.

Art. 23 - Sanzioni accessorie in materia di permessi Z.T.L.

1. L'utilizzo di copie del contrassegno, finalizzato all'utilizzo di stalli di sosta riservati, comporta l'applicazione della sanzione prevista dal codice della strada oltre al ritiro e sospensione della validità dell'originale per tre mesi. In caso di recidiva il permesso originale è soggetto a revoca definitiva per il periodo di validità residuo.
2. L'utilizzo di un permesso su un veicolo diverso da quello indicato, fatta salva la dimostrazione della buona fede, comporta la sanzione del ritiro del permesso per un mese.
3. Nel caso di accertato utilizzo del permesso categoria "medici" al di fuori dei casi di visite domiciliari urgenti, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa, si provvede alla revoca del permesso, con segnalazione all'Ordine dei Medici di Perugia o territorialmente competente.

Art. 24 - Uso del Permesso

1. L'utilizzo del permesso implica l'accettazione di tutte le norme riportate e di quanto stabilito nel presente regolamento. Il permesso non costituisce deroga alle disposizioni del Codice della Strada e del regolamento attuativo, od alle Ordinanze Sindacali o Dirigenziali disciplinanti la circolazione e la sosta.

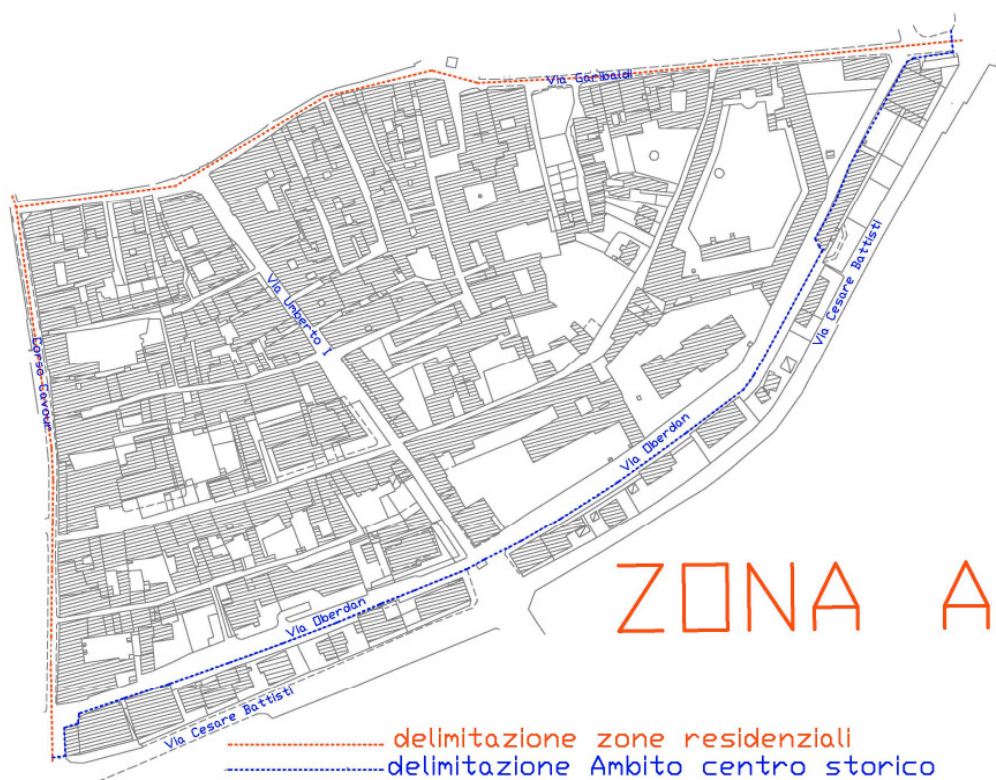


Art. 25 - Norma finale

1. Sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. I permessi che hanno i requisiti confermati, rilasciati con scadenza negli anni 2018 e 2019, sono prorogati d'ufficio rispettivamente al 31 dicembre 2022 e 31 dicembre 2023.
3. Ogni e qualsiasi modifica della disciplina della circolazione stradale, ivi comprese le istituzioni di nuove e/o diverse Zone a Traffico Limitato e/o Aree Pedonali Urbane, non comporta alcuna modifica al presente regolamento.

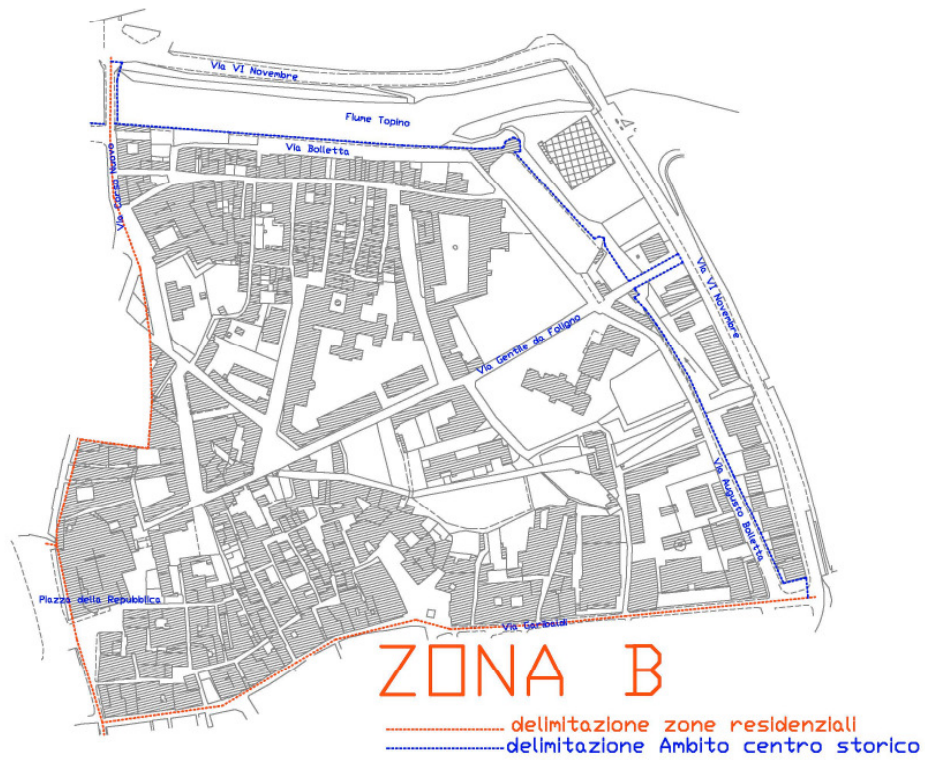
[illegible]

Allegato 2 - Zona A





Allegato 3 - Zona B



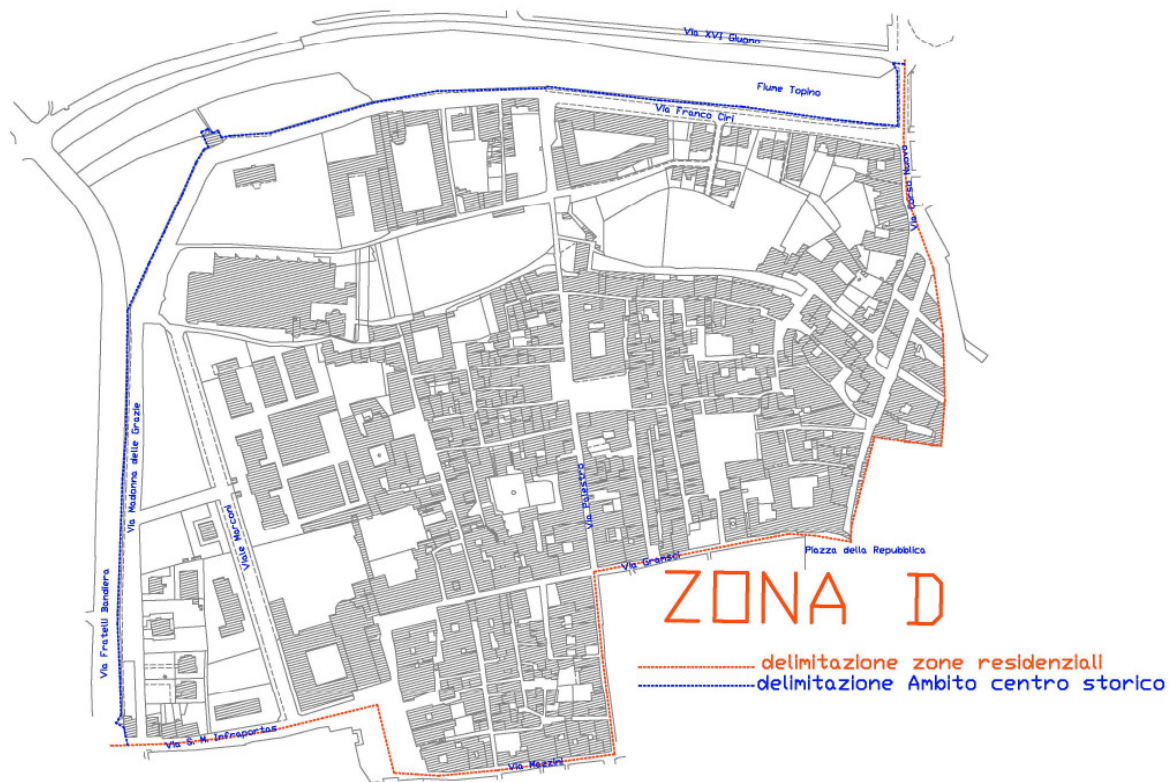
ZONA C

ZONA C

----- delimitazione zone residenziali
----- delimitazione Ambito centro storico

The map illustrates the layout of Zona C, with buildings represented by grey hatched areas. A red dashed line delineates the residential zone, while a blue dashed line marks the historical center. Key streets shown include Via G. M. Inglese, Via Mazzini, Via Garibaldi, Piazza della Repubblica, Via Cavallotti, and Via N. Sauro. A large open area, possibly a park or sports field, is located on the left side of the map.

Allegato 5 - Zona D





INDICE

Art. 1 - Finalità	2
Art. 2 - Competenza della Giunta Comunale	2
Art. 3 - Residenti	3
Art. 4 - Veicoli a trazione elettrica	4
Art. 5 - Agenti e rappresentanti di commercio	5
Art. 6 - Artigiani e imprese	6
Art. 7 - Trasporto valori	6
Art. 8 - Medici	6
Art. 9 - Carico e scarico	7
Art. 10 - Autorità giudiziaria	8
Art. 11 - Pubblico interesse	8
Art. 12 - Stampa	9
Art. 13 - Invalidi e portatori di handicap	10
Art. 14 - Veicoli diretti agli alberghi	10
Art. 15 - Circolazione ciclomotori quadricicli e motocicli dei residenti	11
Art. 16 - Modelli - Permessi - Validità	11
Art. 17 - Modalità di richiesta permessi	13
Art. 18 - Obblighi dei titolari di permessi ZTL	14
Art. 19 - Decadenza dei permessi ZTL	14
Art. 20 - Varchi elettronici	15
Art. 21 - Furto e smarrimento del contrassegno disabili o di autorizzazione Z.T.L.	16
Art. 22 - Sanzioni	16
Art. 23 - Sanzioni accessorie in materia di permessi Z.T.L.	18
Art. 24 - Uso del Permesso	18
Art. 25 - Norma finale	19
Allegato 1 - Centro storico	20
Allegato 2 - Zona A	21
Allegato 3 - Zona B	22
Allegato 4 - Zona C	23
Allegato 5 - Zona D	24